

PRESTITO SOCIALE

Valore che cresce.

Garanzie e tutele

Regolamento



TRASPARENZA E GARANZIE IL REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE

ADEGUATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2024.
APPROVATO PER CONDIVISIONE E CONFERMA
DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEI SOCI DEL 21 GIUGNO 2025.

1. SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE E DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 1

In attuazione dell'art. 2 dello Statuto Sociale e ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia - nel loro complesso "la Normativa Rilevante" -, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ammontare complessivo del Prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, comprensivo delle riserve disponibili, anche quando siano indivisibili fra i soci, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Art. 2

Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito sociale, il Consiglio di Amministrazione, ovvero, gli eventuali altri Organi o soggetti dotati di adeguati poteri, decidono, avvalendosi dei poteri loro conferiti, l'apertura di relativi Uffici presso i negozi, la sede legale e/o gli uffici della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito e nel sito web della Cooperativa devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti, tempo per tempo vigenti:

- a. delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni
- b. relative istruzioni della Banca d'Italia
- c. art. 2 dello Statuto Sociale
- d. il presente regolamento
- e. il foglio informativo analitico
- f. il Documento di definizione degli Indici di Attenzione di cui all'articolo 20
- g. la comunicazione del Consiglio di Amministrazione che: i) espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento all'osservanza delle norme di legge e del regolamento in materia di prestito da soci; ii) illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento; e iii) attesta il rispetto delle linee guida in materia di politica di investimento finanziario come stabilite attraverso apposito regolamento interno.

Art. 3

All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa oltre ai propri dati identificativi di cui deve far fede un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Il contratto non può essere concluso se la somma che il socio intende depositare supera il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4 ovvero quando il socio non fornisca i propri dati identificativi completi.

Art. 4

La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore.

Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della pianificazione aziendale e nei limiti dalla Normativa Rilevante, potrà indicare l'obiettivo complessivo dei finanziamenti da raccogliere tra i soci, anche in misura inferiore a quella massima di cui all'art. 1.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali e importi, nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti il rapporto di Prestito sociale.

Il prestito, infatti, può non prevedere un vincolo temporale per la sua restituzione (e allora il socio può richiederne la restituzione entro i limiti di cui al successivo art. 13) oppure prevedere un vincolo temporale entro il quale il socio non può domandare la restituzione di quanto versato in tal forma.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì l'ammontare minimo del prestito vincolato, che non può essere comunque effettuato per importo inferiore a € 1.000.

Il socio può sottoporre al vincolo temporale anche solo una parte delle somme versate alla Cooperativa a titolo di prestito, fermo rimanendo che complessivamente la somma oggetto del prestito non potrà eccedere i limiti di legge o quelli, inferiori, stabiliti dall'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare le condizioni e le modalità per il recesso anticipato dal prestito vincolato da parte del socio; nel caso di recesso per il caso di variazione negativa del tasso di remunerazione, il recesso non comporterà oneri o penalità.

Dopo la decorrenza del vincolo temporale, ove il socio non faccia richiesta di restituzione o di rinnovo del vincolo sulla somma, essa rimarrà disponibile per il socio e su di essa matureranno successivamente gli interessi previsti per i prestiti non vincolati.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico e/o digitale, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire modalità alternative di documentazione del prestito anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, ferma rimanendo la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio.

Il socio è responsabile della corretta conservazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale, anche nel suo formato elettronico e/o digitale. A tal fine, il socio è tenuto a garantire e mantenere un adeguato livello di sicurezza degli strumenti utilizzati per fruire dei servizi legati al Prestito sociale messi a disposizione dalla Cooperativa, così come a curare la corretta implementazione e conservazione delle eventuali credenziali di sicurezza per l'accesso a suddetti strumenti e servizi.

Il socio può essere titolare di più libretti, fino ad un massimo di due. La somma dei saldi di tutti i libretti non può comunque superare il limite massimo di deposito per socio previsto dalla legge o quello inferiore eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Libretto Nominativo di Prestito sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto di Prestito e il saldo a favore del socio.

Art. 7

La Cooperativa predispone misure idonee per tutelare la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 8

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito sociale o strumento equipollente, per effettuarne riscontri.

Art. 9

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale, l'intestatario o i suoi delegati devono farne denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza e devono darne immediata comunicazione alla Sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione sul Libretto Nominativo di Prestito sociale e poi, in possesso di copia della denuncia, provvederà a rilasciare, al solo titolare, altro Libretto Nominativo di Prestito sociale, o strumento equipollente, che annullerà ad ogni effetto qualsiasi documento precedente.

In mancanza di copia della denuncia la Cooperativa può accettare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'intestatario, ovvero di qualcuno dei delegati di cui al successivo art. 14, in originale.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale nella sua forma digitale o dematerializzata l'intestatario o i suoi delegati devono darne immediata comunicazione alla Cooperativa, la quale provvederà a sospendere ogni movimentazione sul Libretto Nominativo di Prestito sociale stesso e rilascerà al solo titolare un nuovo Libretto Nominativo di Prestito sociale.

Art. 10

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi.

Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

2. OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 11

I soci e i loro delegati possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura di tutti gli uffici della Sezione Prestito sociale tra loro collegati in rete informatica, dietro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito sociale o del documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente a un documento d'identità in corso di validità, al codice fiscale e/o alla Carta Sociocoop, sottoscrivendo le relative richieste.

I versamenti e i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative, effettuate a cura della Cooperativa, per ciascun socio.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma dematerializzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 12

I versamenti possono essere effettuati in contanti nel rispetto dei limiti di legge, con assegni o con altri strumenti indicati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e, pertanto, tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione precisare, nel foglio informativo analitico, il periodo di tempo necessario per rendere disponibili al socio le somme versate con assegno. Alle operazioni in contanti effettuate da una singola persona fisica nell'arco di 7 giorni di calendario, anche in qualità di delegato di soci intestatari di diversi Libretti Nominativi di Prestito sociale, si applicano i limiti previsti dal D.Lgs.231/2007 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 13

Per i prestiti non soggetti a vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali, con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci.

Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti nei limiti di legge, con assegni, con bonifici ovvero con modalità equipollenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa, fermo restando quanto indicato al primo comma del presente articolo e quanto previsto dalla Normativa Rilevante in vigore, può rilasciare al socio una carta interna di pagamento ovvero anche di versamento/prelevamento presso dispositivi automatici e/o le casse dei propri Punti Vendita a valere sul rapporto di Prestito sociale, così come stabilire ulteriori forme e strumenti di versamento/prelevamento anche in ragione dell'evoluzione tecnologica.

Quanto indicato al comma precedente, non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società con le quali sussista una apposita convenzione per la prestazione in via mediata e indiretta del servizio mutualistico.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare fino ad un massimo di due persone ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega, fornendo al contempo un documento d'identità in corso di validità del delegato e il suo codice fiscale, e della eventuale modifica o revoca della stessa. Il conferimento di deleghe non sarà accettato dalla Cooperativa se, contestualmente, non saranno forniti i dati identificativi completi dei delegati.

Nel caso in cui il socio sia titolare di più libretti, la delega può essere conferita fino a due persone diverse per ogni singolo libretto; una persona può essere delegato di diversi libretti fino ad un massimo di due.

Il socio o il suo delegato apporranno apposita firma di richiesta per ciascuna operazione. La Cooperativa potrà determinare strumenti alternativi idonei ad attestare la riconducibilità della richiesta al socio o al delegato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla comunicazione del decesso del socio cessa la validità della delega.

3. INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.

Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata nonché per altri parametri ovvero soglie attinenti il rapporto di Prestito sociale; il tasso di interesse, le decorrenze, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo rapporto di Prestito sociale. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene restituita al socio.

Nel caso di estinzione del prestito nel corso dell'anno, gli interessi vengono riconosciuti fino al giorno precedente l'estinzione e liquidati il giorno stesso dell'interruzione del rapporto. Il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo trascorsi 365 giorni dalla precedente estinzione.

Art. 17

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

Art. 18

Ogni condizione economica, modalità operativa e di accesso relativa alle operazioni connesse al Prestito sociale nonché ai servizi, anche accessori, offerti ai soci anche in forma informatica, telematica ed elettronica ovvero attraverso la rete web è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata nel foglio informativo analitico.

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, costi e altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio, anche tramite la rivista "Consumatori" e/o con altri mezzi anche telematici e/o digitali che il Consiglio di Amministrazione ritenesse idonei, in conformità con quanto disposto dall'Autorità competente in materia e/o dalla normativa di riferimento.

4. CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 19

La Cooperativa si impegna a garantire:

- a. la verifica dell'attuazione del presente Regolamento e, in particolare, quella del costante rispetto dei limiti di cui agli art. 1, 4, 6 comma 3, 14 commi 1 e 2, e la gestione del termine di cui all'art. 13 comma 1;
- b. periodiche verifiche degli Indici di Attenzione previsti dall'art. 20.

I controlli sul Prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma del presente articolo e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui agli articoli 20 e 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, contenente eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Ulteriori periodici controlli aventi ad oggetto il rispetto delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati legati al D.Lgs. 231/07, di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 vengono, altresì, effettuati da parte dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Art. 20

Al fine di consentire il monitoraggio preventivo della normale funzionalità del Prestito sociale e del rispetto dei limiti posti allo stesso dalla Normativa Rilevante e dalle eventuali ulteriori regolamentazioni interne alla Cooperativa, vengono individuati dei cosiddetti "Indici di Attenzione" che rappresentano situazioni al verificarsi delle quali la Cooperativa deve tempestivamente reagire al fine di determinare e attuare azioni e misure correttive.

Gli Indici di Attenzione individuati sono i seguenti:

- a) valore inferiore al 43% del c.d. Indice di Liquidità relativo al vincolo previsto dall'art. 13 comma 2;
- b) valore inferiore al 43% dell'Indice di Copertura Prospettico del Prestito sociale non sottoposto a vincoli temporali, con disponibilità liquide o prontamente liquidabili, calcolato come media dei 12 mesi successivi alla più recente data di bilancio;
- c) presenza contemporanea di due o più dei segnali previsti dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

Le modalità di calcolo degli Indici di Attenzione sono definite dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e riportate in apposito "Documento di definizione degli Indici di Attenzione", comunicato ai Soci secondo le modalità previste agli articoli 2 e 22 del presente Regolamento.

Fermo quanto indicato nel precedente art. 19, il monitoraggio degli Indici di Atten-

zione è affidato, in primo luogo, al Consiglio di Amministrazione il quale - nel caso in cui si verificano uno o più dei casi citati nel comma 2 del presente articolo - dovrà provvedere, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'elaborazione e adozione di un piano finalizzato al rientro nei limiti previsti dagli Indici stessi entro un termine compatibile con l'entità dello scostamento (il "Piano") e, al contempo, darne notizia al Collegio Sindacale. Il Piano dovrà prevedere termini intermedi tramite cui sia possibile verificare il suo corretto andamento.

Il Collegio Sindacale valuterà l'idoneità del Piano e terrà monitorate le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta attuazione, anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 22 del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà - in alternativa alla formulazione del Piano - comunicare al Collegio Sindacale le eventuali misure di rientro che abbia già adottato.

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, svolge in materia di Prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

La comunicazione annuale verrà fornita al socio su supporto elettronico, messo a sua disposizione tramite pubblicazione nell'area appositamente riservata del sito web della Cooperativa, previa registrazione allo stesso; di tale pubblicazione verrà data comunicazione al socio tramite posta elettronica o altra forma di notifica in formato digitale. Il socio potrà richiedere che detta comunicazione gli venga fornita su supporto cartaceo all'ultimo indirizzo di residenza o domicilio fornito.

In mancanza di opposizione scritta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet nell'area appositamente riservata o dal ricevimento della comunicazione all'indirizzo di residenza o domicilio qualora richiesto dal socio secondo quanto indicato nel primo comma, le operazioni e i dati contenuti nella comunicazione stessa si intenderanno approvati dal socio a tutti gli effetti.

In tale comunicazione, inoltre, la Cooperativa:

- espone i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 svolta dal Collegio Sindacale ed eventualmente prevista all'art. 20;
- illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento e il rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione in materia di politica di investimento finanziario

- comunica variazioni del Documento di definizione degli Indici di Attenzione di cui all'art. 20, eventualmente intervenute nel corso dell'anno precedente.

La nota integrativa al bilancio di esercizio e le relazioni semestrali, ove redatte, devono riportare:

- l'ammontare della raccolta presso soci, in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ferma la possibilità di esporre eventualmente altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, l'andamento della raccolta e dell'impiego del Prestito sociale.

Art. 23

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 19, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nell'art. 19 stesso, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni, qualora le violazioni riguardino le prescrizioni indicate alla lettera a) dell'art. 19, provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare al medesimo i motivi per cui ha deciso di non intervenire; qualora le violazioni riguardino le prescrizioni indicate alla lettera b) dell'art. 19, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere secondo quanto previsto all'art. 20. Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale dovrà riferire, nell'ambito della propria relazione di cui all'art. 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di misure atte a rimuoverle.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Il Collegio Sindacale darà atto, nella propria Relazione al Bilancio d'esercizio, circa i controlli effettuati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 20, nonché delle loro risultanze ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell'informativa stessa.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di Prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere loro a disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato adeguato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2024, entrato in vigore in pari data e approvato per condivisione e conferma dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 21 giugno 2025.

Il presente Regolamento si applica sia ai nuovi rapporti di Prestito sociale sia ai rapporti di Prestito sociale già esistenti.



SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

www.coopalleanza3-0.it